



Regolamento sugli esercizi pubblici e gli alberghi

Versione approvata dal municipio a mano
dell'assemblea comunale del 08.11.2012

INDICE	Pagina
I. Disposizioni generali	
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Vigilanza	3
Art. 3 Diritto sussidiario	3
Art. 4 Autorità competente	3
II. Categoria di esercizio	
Art. 5 Tipi di esercizio	3
III. Patenti	
Art. 6 Domanda e indicazioni	3
Art. 7 Rilascio	4
Art. 8 Condizioni	4
Art. 9 Estinzione	4
IV. Commercio al minuto di bevande distillate	
Art. 10 Competenza	4
V. Orari di apertura	
Art. 11 In generale	5
Art. 12 Limitazioni	5
VI. Tasse	
Art. 13 Tasse per la patente	5
VII. Disposizioni penali, rimedi legali	
Art. 14 Contravvenzioni	5
Art. 15 Rimedi legali	5
VIII. Disposizioni finali	
Art. 16 Patenti e permessi esistenti	6
Art. 17 Entrata in vigore, abrogazione	6

REGOLAMENTO SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E GLI ALBERGHI

Sulla base dell'art. 26 della Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 07 giugno 1998 (LEPA).

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Scopo**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi come pure del commercio al minuto di bevande distillate su tutto il territorio comunale.

Art. 2 **Vigilanza**

Il municipio vigila sull'osservanza delle norme legali concernenti gli esercizi pubblici e gli alberghi e sorveglia l'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 **Diritto sussidiario**

Per quanto non previsto in questo regolamento, fanno stato le disposizioni cantonali e federali in materia in vigore al momento.

Art. 4 **Autorità competente**

Il municipio è competente per il rilascio, il rinnovo, il trapasso, la modifica e la revoca della patente per la gestione di un esercizio. Inoltre rilascia il permesso per l'ampliamento, il mutamento di categoria e il cambiamento di ubicazione di un esercizio.

II. CATEGORIA DI ESERCIZIO

Art. 5 **Tipi di esercizio**

Si distinguono le seguenti categorie o tipi d'esercizio:

- a) alberghi, ristoranti, pensioni, cantine, ostelli e altri esercizi con vendita di cibi e bevande; bar, locali notturni e discoteche
- b) manifestazioni e feste occasionali

III. PATENTI

Art. 6 **Domanda e indicazioni**

La domanda di rilascio di una patente per la gestione di un esercizio, ai sensi dell'art. 3, LEPA, deve essere presentata al municipio in tempo utile, prima dell'avvio dell'attività dell'esercizio pubblico e dell'albergo. Lo stesso vale per l'assunzione di un esercizio o per l'organizzazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona richiedente;
- b) descrizione esatta dell'esercizio o della manifestazione;
- c) descrizione esatta di eventuali esercizi accessori;
- d) durata della patente desiderata.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) l'estratto recente del casellario giudiziale;
- b) la comprova che negli ultimi cinque anni non sono state violate le prescrizioni della legislazione federale e cantonale sulle derrate alimentari (art. 5, cpv. 2, lett. a, LEPA);

Il municipio può richiedere l'estratto recente del registro esecuzioni e fallimenti.

Art. 7 Rilascio

Se i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 5, LEPA, sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto, prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione. Salvo altre disposizioni, la patente per esercizi è illimitata nel tempo. Per manifestazioni essa è limitata.

Art. 8 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare allo scopo di proteggere i giovani, mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 9 Estinzione

La patente si estingue:

- a) in seguito a decesso o rinuncia del titolare;
- b) cessazione dell'esercizio;
- c) scadenza o ritiro della patente.

IV. COMMERCIO AL MINUTO DI BEVANDE DISTILLATE

Art. 10 Competenza

Il commercio al minuto di bevande distillate sottostà all'obbligo di patente ai sensi del diritto federale. Il rilascio e il ritiro della patente come pure la determinazione delle imposte spettano al Dipartimento cantonale competente in base alle disposizioni della legge cantonale (LEPA).

L'organizzazione di ristoranti o di feste occasionali va richiesta sul modulo ufficiale dell'Ufficio cantonale per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni.

Il modulo può essere ritirato presso la cancelleria comunale.

V. ORARI DI APERTURA

Art. 11 **In generale**

Non viene stabilita un'ora di polizia. Gli esercizi pubblici sono legittimati a fissare gli orari d'apertura.

Per manifestazioni occasionali gli orari d'apertura vengono fissati nel singolo caso.

Inoltre valgono le disposizioni della Legge cantonale sui giorni di riposo pubblici (CSC 520.100).

Art. 12 **Limitazioni**

Dalle ore 24.00 alle ore 06.00 vige la quiete notturna.

Se necessario per il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici, il municipio può limitare gli orari d'apertura nei confronti di singoli esercizi.

VI. TASSE

Art. 13 **Tasse per la patente**

Per il rilascio di una patente vengono riscosse le seguenti tasse:

- a) per tutti gli esercizi pubblici da CHF 200.00 a CHF 1'000.00;
- b) per ampliamenti, mutamenti di categoria e cambiamenti di ubicazione da CHF 100.00 a CHF 500.00;
- c) per manifestazioni e feste occasionali da CHF 50.00 a CHF 200.00;
- d) per ulteriori atti d'ufficio, controlli straordinari di esercizi o manifestazioni da CHF 50.00 a CHF 200.00. Per dispendio di tempo supplementare, possono essere calcolate le spese effettive.

VII. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI

Art. 14 **Contravvenzioni**

Per provvedimenti e disposizioni in seguito a contravvenzioni al presente regolamento comunale o alla legge cantonale in materia fanno stato le disposizioni della legge cantonale (LEPA).

Art. 15 **Rimedi legali**

Contro le decisioni del municipio emanate sulla base della legge cantonale o del presente regolamento, è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Patenti e permessi esistenti

Patenti e permessi esistenti, rilasciati finora dai vecchi Comuni o dal Comune di Bregaglia, rimangono validi, se la persona autorizzata continua a gestire l'esercizio in ugual misura.

Art. 17 Entrata in vigore, abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le leggi, regolamenti e disposizioni precedenti dei vecchi comuni.

Approvato dall'assemblea comunale del

Il sindaco:

Il segretario comunale:

Anna Giacometti

Danco Dell'Agnese